

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2937

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 27 marzo 1961

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'opportunità di estendere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna le facilitazioni di viaggio disposte dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in favore degli elettori della Camera dei Deputati e del Senato, appare maggiormente rafforzata quando si tenga presente il numero veramente elevato di elettori sardi emigrati per motivi di lavoro in diverse altre regioni italiane ed all'estero.

È innegabile che le elezioni che debbono prescegliere i componenti di una Assemblea che ha le competenze legislative, sia pure limitate alla Sardegna, interessano tutti gli elettori sardi compresi quelli temporaneamente residenti fuori dell'Isola.

Da queste considerazioni nasce l'interesse ed il dovere per lo Stato di creare le condizioni che rendano possibile a tutti gli elettori l'esercizio del diritto di voto.

Diversamente si avrebbe una notevole parte di elettori che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, ma conseguenti alle loro condizioni economiche, non avrebbe l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di voto.

Considerando che una notevole parte del costo dei viaggi da compiersi per raggiungere la Sardegna dalle altre regioni italiane è determinata dal prezzo della traversata marittima, le agevolazioni previste dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere estese anche ai trasporti marittimi da e per la Sardegna.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna sono estese le facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna le facilitazioni di viaggio di cui ai citati articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si riferiscono anche ai trasporti marittimi da e per la Sardegna.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.